

**VERBALE DI ACCORDO A SEGUITO DI CONSULTAZIONE PER  
L'ATTIVAZIONE CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA  
(ai sensi del D.Lgs n. 148/2015 e del D.L. 17/3/2020)**

In data 27.03.2020, alle ore 14.00 nella modalità telematica, è stato esperito il confronto tra:

- La società **OBI ITALIA srl** (C.F. e partita I.V.A 00508260973) con sede legale in viale Volta 16 – Cologno Monzese (MI), in persona del dott. Marcello Lorenzi, non in proprio ma nella sua qualità di procuratore speciale per procura Notaio Alberto Valsecchi del Collegio notarile di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, del 31/07/2015, rep.125 con l'assistenza dell'avv. Lorenzo Bombacci del Foro di Firenze, presso la sede OBI di Prato;
- Per la **FILCAMS CGIL** la signora Sabina Bigazzi presso il proprio domicilio;
- Per la **FISASCAT CISL** il signor Marco Demurtas presso il proprio domicilio;
- Per la **UILTUCS UIL** il signor Emilio Fagnoli presso il proprio domicilio;

***PREMESSO CHE***

- a) La Società svolge attività di commercio al dettaglio di prodotti per il giardinaggio ed il "fai da te" attraverso 53 punti vendita dislocati nelle regioni Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio;
- b) La sede legale è ubicata in Cologno Monzese (MI) e la sede amministrativa è ubicata in Prato;
- c) La società, alla data del 23/02/2020, occupava alle proprie dipendenze n. 2207 lavoratori a tempo indeterminato, dei quali n. 1469 full time e n. 738 part time, e n. 295 lavoratori a tempo determinato, dei quali n. 175 full time e n. 120 part time, nonché n.4 lavoratori intermittenti;
- d) La Società applica il contratto collettivo DMO;
- e) A decorrere dalla fine di gennaio 2020 il virus denominato COVID-19 si è manifestato massicciamente in alcune regioni italiane, determinando una grave emergenza sanitaria, motivo per il quale sono stati promulgati alcuni DPCM e



createzone rosse, zone gialle, e a seguito del DPCM 9 marzo 2020 tutto il territorio nazionale è stato dichiarato zona protetta in ragione della gravità dell'esposizione al contagio, comprendendo anche i luoghi ove sono ubicate le unità produttive;

f) A seguito dei vari DPCM e delle ordinanze ministeriali e delle singole regioni, la società ha iniziato a effettuare un programma di chiusure nelle giornate in corrispondenza del fine settimana e successivamente, con l'emanazione del DPCM 9 marzo 2020, la società ha disposto la chiusura al pubblico, prima del punto vendita di Curno (BG) dal 10 marzo e, a decorrere dal 12 marzo, i punti vendita di Roncadelle (BS) – Malgrate (LC) – Legnano (MI) – Como–San Giuliano Milanese (MI) – Desenzano del Garda (BS) – Novara – Castenedolo (BS) – Somma Lombardo (VA) – Romagnano Sesia (NO) – Magenta (MI) – Modena Est – Fiorano Modenese (MO) – Reggio Emilia – Piacenza – Carpi (MO) – Fidenza (PR) – Asti–Modena Nord – Castelfranco Veneto (TV) – Mestre (VE) – Silea (TV) – Rimini (RN) – Pesaro (PU) – Rivalta (TO) – Cuneo – Biella - Sona (VR) – Affi (VR) – Trento.

Nella serata dell'11 marzo, a seguito dell'emanazione del relativo decreto pubblicato in pari data, il provvedimento di cui sopra, è stato esteso a tutti i punti vendita situati sul territorio nazionale ivi inclusa la sede di Cologno Monzese. Pertanto dal 12 marzo 2020 il ciclo produttivo relativo alla catena commerciale di vendita è stato interrotto;

g) Questa circostanza ha generato una forte contrazione del fatturato aziendale, oltre che l'impossibilità di svolgere l'attività lavorativa;

h) Il personale dei punti vendita, a seguito delle chiusure, è stato collocato in regime di smaltimento ferie e permessi retribuiti;

i) Riguardo alle sedi amministrative, la Società ha effettuato un massiccio ricorso prima a forme di smartworking e, poi, al collocamento in ferie di parte del personale.

l) La società ha immediatamente attivato le misure di contenimento dei costi;

m) Tuttavia i predetti strumenti non permettono, in alcun modo, alla Società di mantenere il suo equilibrio economico e funzionale;

n) Con pec del 18 marzo 2020 la Società ha attivato la procedura di consultazione relativa alla cassa integrazione in deroga in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 così come previsto dall'art. 22 del D.L. n.18 del 17 marzo 2020 e dal D.Lgs 148/2015;

o) Nell'ambito della consultazione, avvenuta nelle giornate del 19 e 24 marzo 2020, OBI Italia s.r.l. ha esposto alle OO.SS. i periodi di chiusura dei punti vendita che allo

stato sono attuati e le figure professionali, relative agli stessi punti vendita, che durante lo stesso periodo di chiusura dovranno comunque garantire la loro presenza in punto vendita per le attività connesse al ciclo produttivo e quindi ricezione merci, cura delle piante, riordino e pulizia, vendita su appuntamento telefonico di generi di prima necessità quali pellet, combustibile e DPI per aziende sanitarie, nonché per la gestione delle pratiche amministrative. Tali attività vengono eseguite unicamente per lo stretto necessario e indispensabile quindi a orario ridotto;

p) Per questi motivi, stante l'impossibilità di applicare ammortizzatori sociali ordinari, OBI Italia ha chiesto l'attivazione della CIGD per il periodo di nove settimane a decorrere dal 23 marzo 2020 con ipotesi di sospensione totale e riduzione dell'orario di lavoro, con criteri di equa rotazione in relazione alle mansioni assegnate, nella misura massima del 70% dell'orario settimanale contrattualmente previsto all'interno del periodo;


q) Le OO.SS., valutato lo stato di crisi, la chiusura al pubblico dei punti vendita e della riduzione dell'attività lavorativa nelle sedi legale e amministrativa, hanno aderito alla richiesta di attivazione dell'ammortizzatore sociale della CIGD stabilita dall'art.22 del D.L.n.18 del 17/03/2020;

r) La OBI Italia attuerà le attività di sospensione da lavoro o di riduzione dell'orario di lavoro attraverso lo strumento della CIGD tenendo conto anche di quanto previsto dai vari accordi regionali ove sono ubicati i singoli punti vendita destinatari dell'intervento del suddetto ammortizzatore sociale, al fine di attenuare il pregiudizio derivante dall'emergenza epidemiologica COVID-19 nei confronti dei lavoratori e delle loro famiglie.

Tutto quanto sopra premesso


***LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:***

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;
- 2) Le parti, a fronte della riduzione transitoria dell'attività lavorativa, così come esposto in premessa, per circostanze che non sono imputabili né alla società, né ai lavoratori, ma derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 ritengono necessario e imprescindibile, per la continuità dell'attività aziendale e quindi per la stabilità dei posti di lavoro, attivare la Cassa Integrazione Guadagni in Deroga di cui all'art. 22 del D.L. n.18 del 17/3/2020 nonché del D.Lgs. 148/2015 nelle misure



indicate in premessa e quindi per nove settimane con decorrenza dal 23 marzo 2020;

- 3) La società, così come previsto dall'art. 22 del D.L.n.18 del 17/03/2020, presenterà nel termine di legge domanda di accesso al CIGD con motivazione "Emergenza epidemiologica da COVID-19" per l'erogazione delle prestazioni previste dalla suddetta legislazione nonché del D. Lgs 148/2015;
- 4) Questa istanza sarà presentata in favore dei lavoratori per il periodo decorrente dal 23 marzo 2020 per un massimo di 9 settimane anche non consecutive per ogni dipendente;
- 5) L'istanza oggetto del presente verbale di accordo interesserà nr lavoratori 2465 suddivisi tra punti vendita e sedi con l'esclusione dei lavoratori aventi ruolo di figure apicali aziendali o di figure di coordinamento di attività necessarie al mantenimento del ciclo produttivo, con una richiesta di ore come riportato sull'allegato 1;
- 6) L'erogazione delle prestazioni di cui all'art. 22 del D.L. n.18 del 17/3/2020 nonché del D.Lgs 148/2015 verrà effettuata in favore dei dipendenti direttamente dall'INPS come previsto dal comma 6 dell'art.22 della stessa norma; l'azienda si impegna ad attivarsi per tutto quanto di sua competenza al fine di consentire l'accesso alle anticipazioni da parte del sistema bancario nelle Regioni ove fossero stati stipulati accordi in tal senso;
- 7) Le ferie residue maturate dai lavoratori sono state godute prima dell'attivazione della CIGD e quindi dal 12 al 22 marzo salvo casi particolari di ulteriori residui da smaltire individualmente prima dell'attivazione della stessa CIGD;
- 8) Con la sottoscrizione di questo accordo le parti si danno atto di aver positivamente esperito la procedura di consultazione sindacale di cui al D. Lgs 148/2015 e all'art. 22 del D.L. n.18 del 17/3/2020 ai fini della richiesta di accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga e si rendono disponibili sin da ora a confermare il contenuto di questo accordo davanti alle Autorità competenti;
- 9) Qualora a livello governativo o ministeriale dovessero essere emanati provvedimenti di miglior favore, le parti si impegnano ad incontrarsi per attuare, ove possibile, gli strumenti varati per far fronte agli effetti economici provocati dal COVID-19. Il primo incontro in via telematica è fissato per il giorno 20 Aprile.




10) Sono fatti salvi ulteriori periodi, entro il limite massimo delle 13 settimane previsti dai singoli accordi regionali DL9/2020 art.17, per i quali verrà presentata specifica istanza, che potranno pertanto incidere sul diverso scorrimento delle 9 settimane disciplinate dal presente accordo.


Letto, confermato e sottoscritto

Per la **OBI Italia srl.**

Dott. Marcello Lorenzi



Avv. Lorenzo Bombacci



Per la **FILCAMS CGIL** la signora Sabina Bigazzi

Per la **FISASCAT CISL** il signor Marco Demurtas

Per la **ULTUCS UIL** il signor Emilio Fagnoli

